



COMUNE DI ATINA

(Provincia di Frosinone)

medaglia d'argento al merito civile

ORDINANZA SINDACALE

N. 7 del Registro Ordinanze	Oggetto: CARENZA IDRICA
--------------------------------	-------------------------

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 7bis e 50 e 54;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28.05.2010;

VISTA la legge n.689 del 1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D.Lgs. 152/2006 il quale prevede che i gestori o utilizzatori della risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;

CONSIDERATO il maggior consumo di acqua;

DATO ATTO dei disagi in cui sta incorrendo la popolazione del Comune di Atina;

CONSIDERATO che si reputa necessario ed urgente predisporre alcune misure cautelari atte a contenere i consumi idrici nelle ore diurne in modo da agevolare il lavoro del gestore dell'acqua finalizzato a tutelare i consumi primari di acqua ovvero, i consumi umani ed igienico sanitari;

CONSIDERATO il carattere di contingibilità ed urgenza del presente provvedimento teso a tutelare il patrimonio idrico pubblico locale;

ORDINA

Il divieto, **fino al 30 settembre 2016**, di uso dell'acqua potabile per i seguenti scopi: irrigazione di orti, giardini e superfici a verde; lavaggio di corti e piazzali; lavaggio di veicoli; riempimento di piscine private; ogni altro uso improprio della risorsa

INVITA

La cittadinanza ad un uso razionale e responsabile dell'acqua onde evitare inutili sprechi

AVVERTE CHE

I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa, da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 e di quanto disposto con delibera di Consiglio Comunale n.12 del 28.05.2010.

Le sanzioni sono applicabili ad ogni singola trasgressione dei punti sopra elencati.

Il Comando di Polizia Locale e tutti gli Agenti di Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

INVITA

I cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti le eventuali violazioni della presente ordinanza.

INFORMA

Che i divieti previsti nel presente atto si intendono immediatamente esecutivi con la pubblicazione della presente ordinanza.

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza anche tramite pubblicazione all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Atina.

Dalla Residenza Municipale, 22 apr. 2016



IL SINDACO

Ing. Silvio Mancini